



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Generale

AOODRPU Prot.n.14630

Bari, 12 settembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge n.107 del 13.7.2015;
VISTO Il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso;
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.106 del 23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO il D.M. n.94 del 23/2/2016 riguardante le disposizioni relative alla valutazione dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
VISTO il D.M. n. 95 del 23/2/2016 riguardante le prove ed i programmi di esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
VISTO il D.M. n. 96 del 23.2.2016 riguardante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;
VISTO il D.M. n. 97 del 23.2.2016 riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente;
VISTO in particolare l'art.9 del citato D.D.G. n.106/2016 che al comma 1 prevede che i candidati siano inseriti nella graduatoria di merito definitiva " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge " ed al comma 3 stabilisce che " per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione";
VISTO in particolare la tabella dell'allegato 1 del citato bando di concorso riguardante la classe di concorso A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali – nella quale si precisa che l'USR-PUGLIA è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie di merito per i posti delle Regioni Puglia, Calabria, Campania e Toscana;

VISTO il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale indetta con il già citato D.D.G. n.106/2016 relativa alla classe di concorso A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali - ed i successivi decreti di rettifica e di integrazione;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice su indicata;

VISTE le graduatorie di merito compilate ai sensi dell'art.9, comma 3, del D.D.G. n.106/2016 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali -;

VISTO il decreto prot.n. 14053 del 31 agosto 2016 con il quale sono state approvate le graduatorie generali definitive di merito relative al concorso indetto con D.D.G. n. 106 del 23/2/2016 in ordine alla classe su indicata per le regioni Puglia, Calabria, Campania e Toscana:

VISTI gli esposti – reclami prodotti da numerosi candidati inseriti nelle su indicate graduatorie avverso la mancata e/o errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso con conseguenziale mancata e/o errata attribuzione del relativo punteggio ai su menzionati titoli;

RITENUTO quindi di dover procedere ad una nuova convocazione della commissione giudicatrice in questione per l'esame degli esposti – reclami;

CONSIDERATO che la commissione giudicatrice ha proceduto all'esame degli esposti – reclami ed ha predisposto delle nuove graduatorie relative alla classe di concorso su indicata per le regioni Puglia, Calabria, Campania e Toscana;

RITENUTO pertanto di dover procedere, in sede di autotutela stante l'immediatezza ed il pubblico interesse concreto individuato nel ripristino dei principi di legalità dell'attività amministrativa e di quello di buona amministrazione, con l'annullamento del precedente decreto prot.n. 14053 del 31 agosto 2016 con allegate le graduatorie di merito e quindi con l'emanazione di un nuovo decreto di approvazione delle graduatorie definitive di merito così come predisposte dalla commissione giudicatrice;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;

VISTA la legge n.68 del 12.3.1999;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio totale conseguito da più candidati;

RITENUTO quindi, a mente del precitato art.9, comma 1, del D.D.G. n.106 del 23/2/2016, di dover approvare le graduatorie di merito nel limite dei posti messi a concorso maggiorati del 10%;

DECRETA

Il precedente decreto prot.n. 14053 del 31 agosto 2016 con allegate le graduatorie definitive relative alla classe di concorso A061-Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali – è annullato.

Ai sensi dell'art.9, comma 3 e 4, sono approvate le nuove graduatorie generali definitive di merito del concorso indetto con D.D.G. n.106 del 23/2/2016 per la classe di concorso A061 – Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali - per il reclutamento dei docenti per n.4 posti per la Regione Puglia, per n. 1 posto per la Regione Calabria, per n.4 posti per la Regione Campania e n. 1 posto per la Regione Toscana, compilate secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in centesimi e tenuto conto delle preferenze.

Le precitate graduatorie generali definitive di merito sono state formulate ai sensi dell'art.9, comma 1, del citato D.D.G. n.106/2016 che prevede l'inserimento nella stessa dei candidati “ nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge”.

Le stesse graduatorie sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.pugliausr.it.

Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri